



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 26/03/2009

RICORSO 24 febbraio 2009, n. 12

Illegittimità costituzionale L.R. n. 37/2009, art. 2 commi 1 e 2, artt. 4, 7 e 8.

Ricorso n. 12

Depositato 24 febbraio 2009

del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

nei confronti

della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 2; 4; 7 e 8 della Legge Regionale Puglia n. 37 del 19 dicembre 2009, recante "Norme in materia di attività professionali turistiche", pubblicata nel B.U.R. n. 200 del 23 dicembre 2008, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 6 febbraio 2009.

Con la Legge Regionale n. 37 del 19 dicembre 2008, che consta di nove articoli, la Regione Puglia ha emanato norme in materia di attività professionali turistiche, regolando, fra l'altro, la definizione delle relative attività, la declaratoria delle funzioni e il sistema di accreditamento.

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Puglia abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

Violazione dell'articolo 117, commi 2, lett. e), e dell'art. 117, comma 3, della Costituzione

Si premette che, nonostante le Regioni abbiano competenza legislativa residuale in materia di "turismo", così come stabilito dall'art. 117, comma 4, Cost. e confermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale (per tutte la sentenza n. 197/2003), il settore delle professioni turistiche ricade nella materia "professioni", nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. In presenza, infatti, della materia concorrente delle professioni e in base alla configurazione ampia che ne scaturisce dalle pronunce della Corte Costituzionale, è inevitabile l'attrazione in siffatta materia anche del settore delle professioni turistiche che, pertanto, deve ritenersi anch'esso sottratto alla materia residuale del turismo.

Tale assunto è stato confermato anche dal Consiglio di Stato che, nel parere n. 3165/2003, reso nell'Adunanza del 3.12.2003, chiamato a pronunciarsi su alcune disposizioni del DPCM 13.9.2002,

concernente il recepimento dell'Accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, in attuazione della legge n. 135/2001, ha affermato che rientrano nella competenza esclusiva statale, per l'esigenza di garantire l'uniformità sul territorio nazionale e in applicazione del principio del c.d. "parallelismo invertito", espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003, la disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonché i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Sulla base di tale parere è intervenuto il DPR 27.4.2004, con il quale è stato disposto il parziale annullamento del DPCM del 2002 citato, adeguandolo a quanto statuito dal Consiglio di Stato.

Ciò premesso, si ritiene che siano censurabili le seguenti disposizioni della Legge Regionale n. 37/08 citata in epigrafe. L'articolo 2, commi 1 e 2, con il quale si procede all'istituzione di nuove professioni turistiche (interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva), contrasta con l'art. 117 comma 3, che riconosce in capo allo Stato e alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di professione, violando in tal modo il principio fondamentale per cui le individuazioni delle figure professionali con i relativi profili spettano allo Stato, come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 353/03, 319/05, 424/05 e 179/08.

Il successivo articolo 4 individua i requisiti minimi per l'accreditamento degli esercenti le professioni turistiche, come definite dal precedente articolo 2.

Tale previsione eccede dalla competenza regionale concorrente per quanto osservato supra e, perciò, lede l'art. 117, comma 3, Cost.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 57/2007, ha statuito, infatti, che "l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore della professione, costituente principio fondamentale in materia e quindi di competenza statale".

Analoghe considerazioni possono essere svolte per gli articoli 7 e 8 della medesima Legge regionale n. 37/08, che procedono all'istituzione e tenuta di albi ed elenchi professionali, nonché alla individuazione dei relativi requisiti minimi necessari per accedervi.

Tali norme eccedono, così, la competenza regionale in materia, in violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.

Spettano, infatti, alla competenza statale sia l'istituzione di nuovi albi, sia l'individuazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni e il conseguente rilascio delle autorizzazioni che devono avere validità sull'intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al solo territorio regionale.

Le limitazioni introdotte dagli articoli censurati comportano, dunque, una lesione al principio della libera prestazione dei servizi nonché della libera concorrenza la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e). Cost.

Per i suesposti motivi si conclude perché gli articoli 2, commi 1 e 2; 4; 7 e 8 della Legge n. 37/2008 della Regione Puglia siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2009.

Roma, 16 febbraio 2009

L'Avvocato dello Stato
Gabriella Palmieri

PARTE SECONDA
